

□ Interrogazione n. 988

presentata in data 23 ottobre 2012

a iniziativa del Consigliere D'Anna

“Accordo Regione Marche-Repubblica di San Marino. Smaltimento e recupero nel territorio delle Marche di rifiuti speciali prodotti nella Repubblica di San Marino”

a risposta orale

Premesso:

che la Giunta regionale con propria delibera n. 1409 dell'8 ottobre 2012 ha approvato lo schema di “Accordo Regione Marche e Repubblica di San Marino - Smaltimento e recupero nel territorio delle Marche di rifiuti speciali prodotti nella Repubblica di San Marino”;

che l'accordo suddetto prevede l'importazione dalla Repubblica di San Marino di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi ai fini dello smaltimento, per un quantitativo massimo annuo pari a 3.100 tonnellate o del recupero, per un quantitativo massimo annuo pari a 5.000 tonnellate;

che sempre il predetto accordo non prevede limite alcuno di importazione nei quantitativi annui per alcune tipologie di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino e destinati al recupero (in particolare quelli compresi negli allegati richiamati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (CE) 1013/06);

che tale accordo avrà efficacia dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche e avrà durata quinquennale, con tacita proroga per un ulteriore quinquennio qualora, entro un anno dalla scadenza, non pervenga denuncia ad una delle parti;

Considerato:

che la l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” all'articolo 1, punto 1, cita tra l'altro tra le finalità:

“a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;

omissis)

e) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento di impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente”;

che secondo il principio riportato dalla sopra menzionata lettera e), il maggior onere di conferimenti di rifiuti graverebbe su impianti ricadenti nella provincia di Pesaro Urbino in quanto area geograficamente più prossima nelle Marche alla Repubblica di San Marino;

che l'apporto di rifiuti da fuori regione andrebbe a gravare sulla situazione già precaria degli impianti di smaltimento finale del territorio marchigiano ed in particolare su quelli a servizio della provincia di Pesaro Urbino per le considerazioni dei punti precedenti;

che come già avvenuto in passato i conferimenti da fuori regione potrebbero facilitare operazioni di gestione rifiuti illecite con pesanti ricadute ambientali ed economiche sui cittadini, sul territorio e sulle amministrazioni locali coinvolti;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere le motivazioni che hanno portato all'approvazione dell'accordo in oggetto la cui messa in atto causerà un pesante aggravio per il sistema di smaltimento e recupero rifiuti delle Marche, anche in considerazione della sua durata quinquennale con possibilità di ulteriore proroga. Ciò infatti parrebbe indicare che la Repubblica di San Marino non abbia in previsione la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti nel proprio territorio in grado di garantire l'autosufficienza neanche per gli anni a venire.

Si chiede inoltre di conoscere se altre Regioni italiane abbiano stipulato accordi simili con la Repubblica di San Marino che prevedano attività di smaltimento e recupero rifiuti nel proprio territorio provenienti da tale Stato.